

TORNATA DEL 22 MAGGIO 1857

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARCHESE ALFIERI.

SOMMARIO. *Omaggi — Sunto di petizioni — Discussione del progetto di legge per l'abolizione della tassa degli interessi convenzionali — Discorso del senatore Di Castagnetto in favore del progetto — Discorso del senatore Mameli a sostegno del progetto dell'Ufficio centrale — Considerazioni del ministro delle finanze a confutazione del medesimo.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/2 pomeridiane.
(Sono presenti il ministro delle finanze ed il ministro di grazia e giustizia.)

PALLAVICINO-MOSSI, segretario, dà lettura del processo verbale della precedente tornata, il quale viene approvato.

PRESIDENTE. Vennero fatti al Senato i seguenti

OMAGGI.

Dal signor Morro ex-sindaco della città di Genova, a nome pure degli ex-sindaci e consiglieri di quella città di alcune copie di una *Memoria su quelle finanze municipali*;

Dall'ingegnere Ottavio Coletti, di alcune copie di una sua *Memoria sull'industria ferriera nell'alta valle di Aosta*.

QUARELLI, segretario, legge il seguente

SUNTO DI PETIZIONI.

2594. Cinquanta abitanti della città di Novara;

2595. Centosessantadue abitanti del comune di Settimo-Vittone, provincia d'Ivrea;

2596. Quattordici abitanti del comune di Fiorano, provincia d'Ivrea;

2597. Dieci abitanti del comune di Succinto, provincia d'Ivrea;

2598. Otto abitanti del comune di Montestrutto, provincia d'Ivrea;

2599. Duecentoundici abitanti del comune di Champorcher, provincia d'Aosta;

2600. Ottantasei abitanti del comune di Donnaz, provincia d'Aosta;

2601. Sessantaquattro abitanti della città di Genova;
Rassegnano al Senato motivate istanze per la reiezione del progetto di legge portante l'abolizione della tassa degli interessi convenzionali.

2602. Il Consiglio comunale di Altessano rassegna al Senato alcune osservazioni sul progetto di legge per l'affrancamento delle enfiteusi in ordine ai beni enfiteutici di Altessano inferiore.

MOZIONE DEL PRESIDENTE CIRCA LA NOMINA DI UNA COMMISSIONE.

PRESIDENTE. Mi è stato riferito dal presidente del primo ufficio come gli uffizi tutti avessero unanimemente deliberato che il progetto di legge, relativo al trasferimento della marina militare da Genova alla Spezia, fosse rimandato ad una Commissione composta di sette membri nominati a squittinio di lista negli uffizi; per conseguenza prevengo il Senato che nella prima riunione che si farà negli uffizi sarà compresa questa votazione.

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'ABOLIZIONE DELLA TASSA DEGLI INTERESSI CONVENZIONALI.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta la discussione del progetto di legge relativo all'abolizione della tassa degli interessi convenzionali. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 164 e 172.)

Il progetto è così concepito:

« Art. 1. L'interesse è legale o convenzionale.

« L'interesse legale rimane determinato nel cinque per cento in materia civile, e nel sei per cento in materia commerciale, e si applica nei casi in cui l'interesse sia dovuto, e manchi una convenzione che ne stabilisca la misura.

« L'interesse convenzionale è stabilito a volontà dei contraenti.

« Nelle materie civili l'interesse convenzionale deve risultare da atto scritto, sotto pena di nullità.

« Art. 2. Gli interessi scaduti possono produrre altri

TORNATA DEL 22 MAGGIO 1857

interessi, o nella tassa legale in forza e dal giorno di una giudiziale domanda, o in vigore di una convenzione posteriore alla scadenza dei medesimi nella misura che verrà pattuita.

« Nelle materie commerciali l'interesse degli interessi è inoltre regolato dagli usi e dalle consuetudini.

« L'interesse convenzionale o legale sugli interessi scaduti sopra debiti civili non comincia a decorrere se non quando trattasi d'interessi dovuti per un'annata intera, salvo però, riguardo alle Casse di risparmio, quanto fosse altrimenti disposto dai rispettivi loro regolamenti.

« Art. 3. Il debitore può sempre, dopo cinque anni dal contratto, restituire, non ostante patto contrario, le somme portanti un interesse maggiore della tassa legale. Egli però dovrà darne sei mesi prima per iscritto l'avviso, il quale importa di pieno diritto la rinunzia alla più lunga mora convenuta. »

Siccome gli emendamenti proposti dall'ufficio centrale portano solo disposizioni di aggiunta, ma non contraddicono al principio essenziale della legge, così, mentre saranno argomento della discussione degli articoli, non danno luogo ad alcuna avvertenza sull'avviamento della discussione generale, la quale resta perciò senz'altro aperta.

La parola spetta al senatore Di Castagnetto.

DI CASTAGNETTO. Signori senatori, quando si trattò nella scorsa Sessione di una legge d'interessi, avendo avuto l'onore di proporre un emendamento stato dal Senato nella sua saviezza adottato, chiedo facoltà di dire alcune parole di confronto fra il primo e questo secondo progetto, e di rivendicare ad un tempo quella precedente nostra deliberazione dal rimprovero d'illogicità che ho visto contro di essa formulato.

Desidero anche sdebitare me stesso dalla taccia di leggerezza, se non da più grave censura in cui potrei incorrere per un apparente mutamento nella mia opinione. A completare il mio assunto credo bene di porre sott'occhi al Senato i termini del progetto presentato nella scorsa Sessione. Allora era così concepito:

« L'interesse legale è fissato dalla legge, ed ha luogo nei casi in cui l'interesse è dovuto e manca una convenzione che ne determini la misura.

« L'interesse convenzionale deve essere determinato per iscritto, e non è regolato dalla tassa legale. »

L'emendamento stato ammesso dal Senato era concepito in questi termini:

« Nelle obbligazioni civili l'interesse potrà elevarsi sopra il termine legale, purchè non ecceda il 6 per cento.

« Ove tali obbligazioni abbiano una scadenza non maggiore di un anno e non sieno guarentite da ipoteca, pegno o cauzione, l'interesse potrà elevarsi sino al 7 per cento. »

Ciascuno di voi ricorderà che il paese versava e versa tuttora in una crisi per cui l'interesse del 6 per cento non era in armonia colle esigenze e colle circostanze del commercio. Egualmente era manifesto che al corso

dei fondi pubblici, e cogli svariati impieghi di capitali tutti superiori al 5 per cento, languivano e languiscono le private contrattazioni. Tuttavia noi non potevamo dissimularci che il paese non era allora preparato ad un'illimitata libertà, e molti con fondamento temevano che da un'improvvisa disposizione di tale natura ne potessero emergere gravi conseguenze. Udite come io mi esprimeva a tale riguardo:

« Non è che io creda i principii della scienza inconciliabili coi risultati dell'esperienza. Ma, per tradurre in pratica i dettati della scienza, si esige il concorso di circostanze, le quali forse non si verificarono ancora; si esige una disposizione negli animi, i quali io non credo totalmente preparati... »

« Perciò mi era parsa, fin da principio, ragionevole l'idea che, mentre si potesse senza inconveniente lasciare una latitudine più ampia, anzi amplissima al commercio, sia il caso di non sciogliere del tutto così repentinamente il freno delle leggi in vigore contro l'usura, di non disarmare, direi così, la giustizia contro quelle persone le quali, come pur troppo accade, volessero imporre leggi dure a chi versa nella necessità di cercare danaro. »

Queste considerazioni adunque mossero il Senato ad adottare una misura di transizione per preparare la via ad un definitivo provvedimento. Io ben so che la libertà dell'interesse non è conciliabile con un'eccezione a favore del commercio, come neppure con una tassa fissa; tuttavia, trattandosi di scegliere fra due inconvenienti, era meglio scegliere il minore, ed io credo che il Senato abbia saviamente deliberato adottando quel temperamento, il quale, se fosse stato mandato ad effetto, forse non avremmo a lottare contro le presenti difficoltà. Ma si dirà: se voi credete che l'opinione pubblica non sia preparata, che possano nascerne delle perturbazioni, dunque sarà il caso ancora di prendere un temperamento di transizione. Io non lo credo possibile, o signori, e ve ne dico il motivo.

In primo luogo, la proposta del Senato, non avendo avuto il suffragio della Camera elettiva, egli è probabile che egual sorte le sarebbe riservata, e, più di tutto, credo che il Senato non si risolverebbe a mandare alla Camera dei deputati una deliberazione identica a quella dell'anno precedente.

In secondo luogo poi, io credo le circostanze essenzialmente cambiate, non che io abbia mutata opinione, ed è quello che m'importa di far ben risultare; no, io non ho mutato opinione a tale riguardo, giacchè anche fin dall'anno scorso io così mi esprimeva:

« Il tempo verrà, e credo non sia lontano, in cui la libertà rivendicherà tutti i suoi diritti anche coscienza-samente; ma intanto, o signori, noi ci troviamo in un'epoca che direi quasi di transizione. »

In generale io penso che, quando si vuole un principio, conviene adottarlo con tutte le conseguenze. Quindi io non mi sono risolto a proporre quell'emendamento, se non quando il Senato aveva già l'anno scorso rigettato il principio della libertà assoluta.

Ma, o signori, allora si è potuto dire che il paese non era ancora preparato a questa misura; ora io domando a chiunque abbia fior di senno, se in oggi che sono seguite due così solenni discussioni alla Camera elettiva ed in Senato, discussioni alle quali hanno preso parte, non io solo, oratore meschinissimo, ma oratori di gran polso, in cui la materia, non solamente è stata svolta, ma è stata interamente esaurita, si possa dire ancora che il paese non è preparato. Le cose al dì d'oggi sono ridotte al punto che, o voi credete che l'interesse del cinque o del sei per cento soddisfaccia a tutti i bisogni del paese, e dovete dichiararlo altamente, ovvero voi credete che ci sia qualche cosa a fare e dovete provvedere. In questo momento non si può più differire, vi è pericolo *in mora*, e credo che risulti minor danno dalla libertà assoluta dell'interesse, che non dal tenere il paese in sospenso in cosa di tanto momento. Se poi ci è qualche cosa a fare, questo che da fare io credo non poter essere altro che o di elevare l'interesse, ovvero di pronunziarne la libertà. Ma su questo argomento io mi propongo di ritornare.

Intanto io chiedo: qual è lo scopo che ci proponiamo con questa legge? Perciocchè ogni legge deve avere il suo motivo di utilità. Lo scopo senza dubbio sarà o di frenare l'avidità dei mutuanti, o di proteggere la condizione dei mutuatari, o meglio saranno l'uno e l'altro di questi fini.

Quanto ai mutuanti, o signori, io considero che il capitale è una proprietà: il possessore adunque del capitale deve poterne disporre come crede meglio nel suo interesse, salvo che circostanze di pubblica utilità persuadano potersi mettere un limite a questo diritto.

Ma queste circostanze possiamo noi dire che esistano?

Io per verità non lo credo, ed a poter stabilire un caso di utilità pubblica si esigono tali motivi che non trovo potersi invocare nella fattispecie. Ma poniamo che possa essere il caso di limitare il diritto della tassa degli interessi; quale sarà il risultato di questa disposizione? Il proprietario del capitale collocherà il suo capitale in impiego di fondi pubblici od in altre speculazioni o pubbliche o private, nè voi potrete costringerlo sicuramente ad impiegarlo a mutuo a quella tassa che la legge prescrive, e la vostra legge rimarrà senza effetto.

Vengo ora ai mutuatari: i mutuatari sono di due classi: o sono persone di senno, persone accorte nel loro interesse, padri di famiglia i quali vogliono accudire ai propri affari, ovvero sono persone di mente debole, incapaci di regolarsi per se stesse e scialacquatrici delle loro sostanze. A queste ultime, siano essi minori, prodighi o mentecatti, la legge provvede abbastanza, e credo non possa essere il caso di occuparsene. Ma, quanto agli uomini di buon senso io vi domando in qual modo la legge possa intervenire a disporre perchè queste persone debbano regolare i loro interessi in un modo piuttosto che nell'altro. Io prendo in mano il proclama del Re Carlo Alberto, dell'8 febbraio 1848, e leggo: « Ora poi che i tempi sono disposti a cose maggiori ed

in mezzo alle mutazioni fatte in Italia, non dubitiamo di dare ai sudditi nostri la prova la più solenne che per noi si possa della fede che conserviamo nella loro devozione, nel *loro senno*. » Prendo il proemio dello Statuto e trovo: « Abbiamo voluto mostrare agli amatissimi nostri sudditi come la nostra confidenza in loro crescesse colla gravità delle circostanze, ecc. » Trovo nella legge elettorale 11 marzo 1848: « Pieni di confidenza nel *senno* e nelle virtù del nostro popolo, ecc. »

Ma non è solo il Re che parla in tal modo; la nazione ha applaudito a queste espressioni, la nazione si è riunita, gli elettori hanno nominato i deputati, la nazione fu creduta capace di amministrare i più alti interessi del paese. E noi vogliamo, dopo queste dichiarazioni del senno della nazione, negare ai singoli cittadini la capacità di amministrare le cose loro, imporre ad essi l'obbligo di non ricevere danaro ad una più che ad un'altra tassa di interesse?

Ma per ciò ordinare converrebbe internarsi nella posizione di ciascuna famiglia, di ciascun patrimonio; esaminare le sostanze individuali, veder fino a qual punto uno possa giungere a prendere del danaro con convenienza e con qual sacrificio. E se taluno si farà lecito d'osservare che egli crede in tal modo di fare una speculazione utile alla sua famiglia, di poter salvare la totalità del suo patrimonio, la legge inflessibile gli risponderà: potreste salvarvi, ma perite, perchè non potete salvarvi legalmente.

Signori, io mi era proposto di considerare la questione dal lato puramente civile, senza far cenno della parte morale-religiosa, la quale preoccupa altamente la pubblica opinione. Dopo maturo riflesso, sebbene con trepidazione, mi son deciso a toccare questo argomento per due motivi:

Il primo è che la materia degli interessi è talmente legata col principio morale e religioso che, qualora io non ne facessi un cenno, crederei di compromettere l'esito stesso della legge che mi sono proposto di sostenere.

Le persone di timorata coscienza, le quali spero formino la gran maggioranza del paese, ed alle quali mi glorio di appartenere, quando non vedessero risolte certe difficoltà potrebbero forse nel dubbio piuttosto pronunziarsi contro la legge, e quindi la medesima non sortirebbe quel pieno e salutare effetto che si desidera.

In secondo luogo poi, o signori, per mio conto proprio io intendo di dichiarare altamente che non ho disertato i miei principii religiosi, principii che formano il patrimonio più prezioso della mia vita, e che, se io credo poter parlare nel senso di questa legge, credo di poterlo fare coscienziosamente, giacchè, se mi avvedessi di aver pronunziato una proposizione meno ortodossa, io sarei sempre disposto a ritrattarmi.

Ciò premesso, io vi dico ingenuamente il mio pensiero a tal riguardo.

La Chiesa ha sempre considerato il contratto di mutuo nella vera sua essenza, cioè come un contratto puramente gratuito per cui essa sempre mantenne non

potersi esigere interesse. Ma la Chiesa madre, altrettanto pia quanto illuminata, non ha potuto disconoscere che il proprietario di un capitale, nel privarsi di questo capitale, può sottostare a dei sacrifici, può perdere dei reali vantaggi, per cui è sempre giusto che egli possa esigere un corrispettivo.

Quindi ne nasce la dottrina del pericolo delle sorti, del danno emergente e del lucro cessante, della pecunia traiefficitia, ossia usure marittime, insomma tutti quei principii che voi ben meglio di me conoscete, e che a partire dai più antichi canoni della Chiesa a venire fino alla bolla *piana* ed all'*enciclica* di Benedetto XIV, provano che tale è lo spirito della Chiesa, che i prodotti moderati, onesti del denaro, con titolo giusto, adattato alle circostanze della persona che *contrae*, si possano esigere in tutta coscienza. Il perchè, o signori, io proclamo altamente qui in mezzo a voi ed in faccia al paese che, quando parlo per questa legge io non credo di parlare di una legge di usura, poichè l'usura è riprovata da tutti, è riprovata dalla coscienza pubblica, ed io sono il primo a detestarla.

Io intendo parlare semplicemente di una legge di interessi, di quegli interessi che sono l'onesto prodotto di un capitale, di una industria che ciascuno, quando è giunto a poter riunire quel capitale, può onestamente ritrarre dal risultato della sua economia, dei suoi risparmi. Io dico che questo interesse non è mai stato positivamente definito in una piuttosto che in un'altra cifra, poichè non esiste un archetipo che stabilisca piuttosto il 5, che il 4, che il 6, perchè ciò dipende dalle circostanze.

Ma bisogna mettere per base che l'interesse è onesto quando corrisponde al valore del denaro al momento in cui ciascuno passa il suo contratto. Ed io vi domando, o signori, se, quando il frumento, per esempio, vale lire dieci, ciascuno di noi e qualunque uomo della più timorata coscienza non vende il frumento a dieci lire, e quando il vino (e credo esistano qui fra noi dei proprietari di vigneti) si vendeva fino a 60 lire, se le persone timorate si facevano scrupolo di vendere il vino a quel prezzo. Ma quando il frumento ed il vino cadesero al prezzo di 5 e di 20 lire, credo che con orrore si respingerebbe l'idea di venderlo a 10 e a 60.

Dunque ciò prova che il tasso degli interessi non può essere in una tassa fissa; e mentre riconosco pienamente tutti i principii insegnati dalla Chiesa cattolica, dico che la Chiesa stessa non ha mai stabilito una tassa uniforme ed invariabile, ed i corsi di questi interessi possono mutare secondo le circostanze dei tempi. Io mi limiterò a proclamare in fatto, e vi prendo a testimoni che parlo di un fatto e non intendo pronunziare in diritto; dico che attualmente l'interesse, essendo inferiore al corso del denaro sulla piazza, ne nasce il fatto che restano paralizzate le contrattazioni, ed a questo fatto conviene portare rimedio; quale poi sia il rimedio più adattato, o signori, se sia quello di accrescere l'interesse in una somma fissa, ovvero sia quello di lasciare la libertà assoluta tocca a voi a giudicarlo.

Quanto a stabilirlo in una somma fissa, per me io credo che nessun Governo, nessuna autorità nè civile nè religiosa possa giungere a questo scopo importante; l'interesse che si sarà stabilito oggi, non sarà più possibile di stabilirlo domani; non sarà l'interesse di un'altra località, e dal momento in cui il denaro ha preso più che mai il carattere di merce, io credo che bisogna che seguiti la legge di tutte le altre materie commerciabili.

Qui mi occorre parlare di una osservazione fatta nel nostro ufficio ed espressa lucidamente dall'onorevole relatore, perciocchè, mentre siamo tutti unanimi nell'ammettere il principio di libertà che informa la relazione, comincia a manifestarsi una piccola varietà di opinione relativamente al considerare il denaro come merce. Si dice nella relazione:

« Se il denaro è merce come ogni altra merce, perchè l'interesse, prezzo della goduta di esso, non si conguaglia rapidamente da paese a paese come il prezzo del grano? Perchè tanta diversità per sì lunghi anni fra l'interesse del denaro in Francia e in Inghilterra? Perchè una diversità tanto enorme fra la Francia e l'Algeria, fra l'Inghilterra e gli Stati Uniti d'America, che pure sono fra di loro in continue relazioni di commercio? Egli è dunque evidente essere il denaro una merce tutta speciale, che, incorruttibile, e non richiedendo che poca o niuna spesa di custodia, e servendo a mille bisogni, è certa di avere un impiego sotto l'immediata sorveglianza del proprietario, che difficilmente l'avventura in lontane regioni. »

Signori, io l'ammetto; ma mi limito a considerare il denaro come merce nel paese, ed a me basta, per stabilire il corso degli interessi. Osservo però che questa circostanza, la quale si verifica da noi, si verifica in tutti gli altri paesi; ciò farà sì che il denaro avrà forse un prezzo più o meno elevato secondo le circostanze, ma non può fare una varietà sulla piazza per stabilire il corso del denaro nell'interno dello Stato. Dunque, considerando sotto questo punto di vista il valore del denaro, credo non avere emanato una proposizione meno ortodossa, sostenendo che non è possibile a questo punto, e nelle circostanze dei tempi, di stabilire ancora il prezzo del denaro con una tassa fissa. Dimodochè la mia opinione sarebbe doversi accordare la libertà assoluta agli interessi.

Mentre fu adottato il principio di libertà nell'ufficio centrale si fecero, come espose egregiamente il signor relatore, delle gravi osservazioni, le quali hanno tratto agli inconvenienti cui può dar luogo una pretesa usuraria e spudorata d'interessi, cui i magistrati non fossero armati a reprimere.

Fin da principio che fu messa in campo tale proposta, io ho sempre protestato che qualunque disposizione potesse moralizzare il testo della legge, io l'avrei francamente adottata; che però dubitava questa disposizione si potesse rinvenire scorra da qualunque inconveniente. Infatti voi avete letto l'articolo proposto dall'ufficio centrale a grande maggioranza, cioè meno uno; ed io mi trovai il dissenziente in questo caso.

I motivi del mio dissenso sono questi, ed uno fu toccato già dall'illustre relatore, cioè, che quando si viene dalla legge a fissare che se un contratto supera del doppio l'interesse legale e vi sia un concorso di circostanze, il magistrato possa ridurlo all'equità. Dal momento, dico, che la legge fa cenno dell'interesse del 10 per cento, sarebbe come uno stabilire l'interesse a quel tasso, cioè al 10 per cento, ed io credo che questa disposizione non sarebbe tanto morale. Imperocchè, a mio avviso, ammessa la libertà dell'interesse, questo si regolerà, poco più, poco meno, sulla base sia del debito pubblico, sia sul reddito delle azioni di strade ferrate o altre industriali, i quali, a mio avviso, non potranno poi eccedere di molto il cinque e mezzo, il sei o il sette per cento.

Ma quando si riconoscesse dalla legge comè interesse legale il 10 per cento, credo che più facilmente, almeno alcuni, domanderanno per mutui questo *maximum*, e ciò io lo credo dannoso agl'interessi di coloro che noi vogliamo proteggere, che sono i proprietari.

In secondo luogo poi, io faccio questo riflesso e dico: secondo le circostanze, i magistrati potranno ridurre il contratto all'equità. Ma queste circostanze vanno dissenso, vanno conosciute ed apprezzate; bisogna prendere in mano la responsabilità di quel tale debitore e vedere se questi possa meritare di avere mutui al 5, al 6 o al 7 per cento, mentrechè la responsabilità dipende alle volte dalle ipoteche che si possono accordare, e sovente dalla persona stessa del mutuatario. I mutuantii poi, piuttosto che sottostare a tali formalità ed al pericolo di vedere rescisso il contratto, ricuseranno i capitali, ed il danno sarà sempre di colui che chiede il mutuo e che si vuole dalla legge proteggere.

Perciò, viste queste difficoltà, io sarei molto dubbioso nel potermi associare al progettato emendamento, e mi sono riservato, come ho fatto, di esporvi la mia opinione, perchè credo che la legge sarebbe più perfetta, qualora si accettasse come venne presentata.

Non disconosco gl'inconvenienti segnalati dal relatore, e che diedero motivi di profondi studi all'ufficio centrale; ma questi inconvenienti, o signori, se consistono in un'esagerata pretesa d'interesse, scavra però da frode e da qualunque altra circostanza delittuosa, nello stesso modo che voi non potreste intaccare un contratto di cose mobili solamente perchè si domandi un prezzo eccessivo, così io credo che anche nel denaro bisognerà rassegnarci a subire quelle conseguenze delle eccessive domande. Nelle cose mobili l'inconveniente non può essere molto grande, quando non si tratta di frode, poichè, se la domanda è troppo esagerata, non troverassi compratore.

La dottrina delle offerte e delle domande è quella che domina il mondo; quando uno domanda troppo, non trova il compratore, e bisogna che si adatti a divenire discreto, se vuol vendere la sua mercanzia. Il denaro sicuramente sarà sempre in condizione speciale che non siano le altre cose mobili, ma io credo che quello che importa si è di stabilirne il vero valore, perchè, quando

il valore del denaro sarà conosciuto, allora questi inconvenienti si diminuiranno di molto.

Furono pur anco eccitate altre difficoltà relativamente alle provincie; giacchè, se il denaro affluisce nei più grandi centri, meno facilmente può affluire nelle località secondarie. A tale riguardo osservo, o signori, che bisogna essere consentanei con noi stessi. Gli sforzi del Governo, gli sforzi dei poteri legislativi sono diretti in questo momento a moltiplicare le relazioni.

Noi vediamo vapori, telegrafi elettrici e strade ferrate, buche delle lettere in tutti i paesi; tutto tende ad ampliare le relazioni, a far sì che i benefici che si godono nei grandi centri possano egualmente godersi dalle popolazioni dei villaggi meno popolati. E in prova ne reco un esempio, e credo che l'onorevole ministro delle finanze potrà darne a questo riguardo ampi schiarimenti. Credo che i Buoni del Tesoro sono in gran parte presi dalle provincie piuttosto che dalla capitale, o che almeno non si possa dire che vi sia una differenza tanto notevole fra i Buoni che si impiegano in provincia con quelli che si impiegano nei più grandi centri. Ciò prova che anche nelle provincie vi è una propensione ad utilizzare in qualunque modo l'impiego del denaro, purchè si presenti un vantaggio. Credo dunque che questo riflesso non possa essere di una portata da rimuovermi dalla mia opinione.

Molte considerazioni si ebbero presenti anche relativamente sia alle domande subitanee che si potessero fare di capitali, sia ancora per l'effetto che possa produrre sull'agricoltura. Questi argomenti sono gravissimi, ed io non dubito che saranno anche maestrevolmente trattati dall'onorevole ministro delle finanze e dai dotti oratori che discenderanno in questo arringo. Tuttavia io mi permetto un breve riflesso anche a tale riguardo.

Io credo, sul primo appunto, in quanto ai capitali impiegati, che, o non sono in mora, ed allora non possono essere domandati prima della mora; ovvero sono già in scadenza, ed io avviso che sarebbero domandati molto più presto, quando non intervienga questa legge, che qualora questa legge si sancisca.

Imperocchè, siccome, stando alle regole dell'interesse legale, l'interesse che può perceiversi non è che del 5 o 6 per cento, quando si presenti un altro impiego, il proprietario del capitale certamente lo ridomanderà. Che se il capitalista può elevare l'interesse al 6 per cento, più facilmente si contenterà lasciarlo a mani del mutuatario che già ha accordato l'ipoteca. Io credo che ne seguirebbe una minore perturbazione in questo senso che non nell'altro. Relativamente poi al valore dei fondi, o signori, porto anche la stessa opinione che sia in gran parte illusorio il pericolo.

Certamente non bisogna credere che i capitali nell'agricoltura si impieghino per ritrarne direttamente l'interesse, perchè nemmeno il 5 per cento, che è l'interesse legale, lo fruttano in generale i fondi rustici. Ma la speculazione che si farà, e che si fa ordinariamente dai proprietari di tali fondi e da piccoli proprietari, si

è per miglioramenti radicali al fondo, ed io credo che molto più facilmente potranno i proprietari trovare i capitali necessari, quando si contentino e possano pagare un interesse in parte più elevato del 5 per cento, che non nei tempi presenti, in cui i proprietari di capitali, potendo impiegarli altrimenti, conviene che i proprietari di terre sottostiano a leggi durissime per avere questi capitali, senza di cui non possono coltivare lodevolmente il loro fondo.

Sono poi anche persuaso che nella nostra agricoltura vi sia ancora molto a fare, e che, quando il danaro si pagherà anche un poco più caro, i proprietari che si sono decisi a prendere un mutuo per migliorare le loro terre, cercheranno di trarne tal partito che non avranno a sentirne alcun danno. Quindi, per tutte queste considerazioni, io porto opinione che la legge attuale debba accettarsi come il solo spediente il più razionale ad uscire dallo stato di incertezza in cui si trova attualmente il commercio non solo, ma anche le fortune private.

Io riassumo in poche parole la mia opinione, e dico, o signori, che credo che con una legge di tassa dell'interesse non si farà trovare il danaro, nè lo si farà cadere nella borsa di chi ne abbisogna. Credo che quando lo Stato paga il 5 e 1/2 od il 6 per cento d'interesse, non si possa seriamente esigere che un privato debba impiegare il suo danaro al 5 per cento. Sono persuaso che tal legge porterebbe con sè il germe della sua impotenza e che avrebbe un effetto del tutto contrario a quello che ci proponiamo.

PRESIDENTE. La parola spetta al senatore Mameli.

MAMELI. Signori senatori: appartenendo alla maggioranza dell'ufficio centrale, il voto della quale è stato così ben esposto nella dotta relazione, la mia povera parola nulla può certamente aggiungere che sia degno della vostra attenzione. Tuttavia la gravità dell'argomento del quale tanto si è preoccupata la nazione, le circostanze veramente straordinarie in cui versa, e soprattutto il voto di piena fiducia di cui il primo ufficio mi ha onorato, m'impongono di esporre brevemente i principali motivi delle mie convinzioni.

Premetterò che niuno di noi ha dato alla questione carattere religioso, e tutti siamo animati da un uguale sentimento, quello cioè di studiare tutti i mezzi possibili nella crisi, che da più anni ci affligge, onde promuovere il bene dell'agricoltura, del commercio e dell'industria con agevolare la circolazione dei capitali.

In verità dopo la prudente riserva tenuta dall'autorità ecclesiastica, e specialmente da Benedetto XIV nell'enciclica del 1° di ottobre 1745 e della Sacra Congregazione, e dopo le molte e dotte scritture pubblicate su questo soggetto, fra le quali primeggia per copia di dottrina e di erudizione e per profonda cognizione delle lingue orientali l'opera di Scipione Maffei sull'impiego del danaro, sarebbe strano il voler oggi discendere nel campo religioso in cui abbiamo Lutero stesso ad uno dei più ardenti campioni, il quale con affettato spirito umanitario, onde accrescere il numero dei suoi proseliti,

proclamava che gli usurai dovevano essere riguardati come diavoli incarnati. (*Si ride*)

Noterò solo, posto che il senatore Di Castagnetto me ne ha porto l'occasione, che non comprendo come si possa conciliare l'idea della riprovazione delle usure colla facoltà illimitata di stipularle in qualunque misura. Limitata la discussione ai soli punti di vista economici, morali e giuridici, io credo che riuscirà più pacifica e tranquilla.

Ho sempre applaudito al principio di libertà commerciale ed industriale schiettamente professato dal Ministero; ma la presente questione è economica e morale, è del più alto interesse sociale perchè si connette colla proprietà stabile che costituisce la vera ricchezza dello Stato.

Convegno anch'io cogli economisti, che la maggior parte degli oggetti sui quali verte la pubblica economia, ricusa la mano dell'uomo: che l'errore solo, le opinioni, i pregiudizi incatenano spesso le intere nazioni, gettandole nella squallida sterilità; e quindi sia d'uopo diffondere i lumi delle più utili verità, per rimuovere gli ostacoli, abolire i vincoli, aprire la strada alla libera concorrenza animatrice della riproduzione. Ma le buone leggi debbono pure, per quanto è possibile, garantire il povero dalla prepotenza del ricco, curare la giustizia e la buona fede dei contratti, non lasciandone mai impunito le frodi, mantenere sempre vivo il senso morale nei popoli, soprattutto essere opportune ed analoghe ai costumi ed alla condizione della nazione.

Ciò premesso, vengo direttamente alla questione: se la tassa degli interessi sia uno di quei vincoli che pel bene dell'industria e del commercio si debbano abolire.

Consultando la ragione, forza è riconoscere che il possessore del denaro nelle sue contrattazioni ha diritto alla libertà che hanno nel commercio gli altri valori di vario genere nel prezzo dei quali non si impone alcun limite. Si grida contro l'abuso che può farsene: ma non è buona ragione il ricusare una legge intrinsecamente giusta, sol perchè se ne possa abusare. Con questa logica si potrebbe condannare l'uso di molte cose utili alla vita, perchè di tutto si può abusare.

Per altra parte io chiedo a me stesso se la tassa dell'interesse abbia mai potuto impedire l'usura, e debbo coscienza di confessare che le leggi sono state per lo più a tale riguardo impotenti; che l'usura si è esercitata, e si esercita sopra una larga sfera; che gli usurai possono nascondersi sotto mille aspetti diversi per frodare le leggi, e sfuggire la censura dei tribunali. I mezzi sono così ovvii e noti a tutti, che sarebbe oramai superfluo ridirli.

Da qual lato adunque, mi direte, pecca la legge? Se bene possano bastare le cose dette nella relazione, io mi propongo di rassegnarvi brevemente a tale uopo alcune generali considerazioni, coll'unico scopo di cercare la verità, non colla vana presunzione d'illuminare gli altri.

Primieramente si è dubitato dell'opportunità della legge, ossia se i tempi siano abbastanza maturi, e fa-

vorevoli le circostanze per operare questa radicale mutazione, troppo ripugnante alle abitudini, che hanno la sanzione della più remota antichità, o di quasi tutti i popoli.

In secondo luogo io penso che per quanto siano impotenti le leggi e le autorità a reprimere l'usura non deve però mai il legislatore mettersi in contraddizione col senso morale autorizzando i più enormi eccessi, e rendendo i tribunali muti stromenti delle più atroci ingiustizie, contro le quali reclamano tutte le leggi divine ed umane, massime allora quando si appalesino colla più ributtante impudenza, e con sordido cinismo.

Raffrontando poi la proposta disposizione colle varie parti della nostra legislazione che rimarrebbe in vigore, non vi scorgo la coerenza ed armonia col principio di libertà che si vorrebbe sancire. Sull'opportunità non ho accennato che un dubbio, perocchè alieno più di ogni altro della pratica degli affari industriali e commerciali, non potrei apprezzare con sicuro criterio il vero stato delle cose.

Mi trovo esitante e perplesso fra i gravi timori degli uni, che prevedono perturbazioni e rovine senza numero, l'avvilimento, e quasi direi l'annientamento della proprietà stabile, e le non meno esagerate speranze degli altri, che fanno della libertà il talismano e la cornucopia della sovrabbondanza dei capitali. Rispetto, ma non mi occupo delle opinioni più o meno espresse nell'uno o nell'altro senso, perchè i suffragi si devono pesare non numerare.

Da una parte vedo le proprietà stabili, massime rustiche, affette a molte ipoteche per supplire ad una lunga serie di sterili raccolti, e per altre straordinarie vicende: la generale tendenza ad impiegare i capitali in oggetti industriali e commerciali; la poca fiducia di ottenere la concorrenza di capitali esteri, anzi per contro il tasso più elevato degli sconti nelle Banche d'Inghilterra e di Francia; lo scapito dei nostri fondi pubblici in quei mercati, per dovere piuttosto temere, secondo l'avviso di un nostro onorevole collega il senatore Cotta, e di altre persone autorevoli, l'esportazione dei nostri capitali all'estero, che sperare l'importazione dei capitali di altri paesi nel nostro. Oltre a ciò avvi chi ha notato che la maggiore o minore affluenza dei capitali stranieri deve ancora misurarsi dalla diversa condizione in cui può trovarsi il credito agrario nei rispettivi paesi, non meno che dal sistema ipotecario, il quale offre minore sicurezza ove non si ammettono privilegi esenti da iscrizione, o ipoteche legali sulla generalità dei beni, che, iscritte dentro tre mesi, prendono grado dalla loro origine.

Altri hanno trovato un ostacolo nel sistema eziandio dalle imposte; così, per esempio, nella vicina Lombardia, salvo errore, i capitali collocati a frutto, con ipoteca, vanno soggetti a quelle tasse che secondo le nostre leggi cadono sull'intero fondo per l'integrale suo valore, senza deduzione di pesi, scemando così eventualmente la garanzia dell'ipoteca. E questo stato di cose ha fatto temere a non pochi che, aggiungendo all'onere

dei tributi l'interesse dei capitali, il frutto dei migliori stabili anche nelle annate più abbondanti sia di gran lunga inferiore.

È inutile che io rammenti come alcuni nobili ingegni, mossi da queste considerazioni, si studiarono di ragguagliare l'interesse del danaro al valore del terreno che forma la base della ricchezza. Il terreno, essi dicono, non avrebbe alcun valore, se non desse prodotti utili all'umana esistenza; e però la qualità e quantità dei prodotti ne costituisce il valore, che il danaro rappresenta come misura di tutte le cose contrattabili.

Ognuno di noi comprende l'inesattezza di questo ragionamento: il valore, che si vorrebbe prendere per base, è indeterminato, e dipende dalla fertilità del terreno, dalla richiesta dei prodotti, relativa alla quantità dei consumatori stranieri e nazionali, dall'abbondanza o scarsità del capitale circolante. Tuttavia quest'utile ammaestramento se ne può dedurre: che la condizione della proprietà stabile è uno degli elementi al quale deve il legislatore avere riguardo in questa difficile materia, più che a certe teorie, che, vere in astratto, falliscono spesso nella loro applicazione per difetto d'opportunità.

Tutte queste considerazioni hanno senza dubbio la loro importanza e gravità. Ma quando vedo che il difetto di capitali si fa sentire ogni giorno più, che la Banca Nazionale ha da qualche tempo sospese le anticipazioni, o si limita ad operare stentatamente gli sconti, quando vedo l'agricoltura e l'industria in molte pari languire, ho dovuto al par degli altri persuadermi che un provvedimento è indispensabile, onde ristabilire l'equilibrio fra il commercio che offre maggiori lucri ma minore sicurezza, il prestito ipotecario che offre lucri più moderati ma certi, e senza rischio del capitale, l'impiego in fondi pubblici, ed in obbligazioni ossia azioni industriali: senza parlare dei piccoli prestiti non garantiti, i quali nulla o ben poco influiscono nella bilancia degli affari.

Vengo ora allo sviluppo di un'altra serie d'idee, in cui i miei ragionamenti possono essere più positivi.

Diceva, che la legge pecca contro il senso morale, perchè non pone alcun termine alle esorbitanze. Non mi servirò del tristissimo argomento della vendita degli stabili, la quale, nell'interesse del venditore, può rescindersi per causa di enorme lesione, salvo che il compratore voglia ritenere la cosa pagando il supplemento al giusto prezzo. Sebbene giovi anche esso a dimostrare che la libertà delle contrattazioni ha un limite che non si può eccedere, e che i contratti, dovendo avere per base la buona fede, giusta la formula espressa nel noto editto pretorio dei Romani, hanno pure una misura di equità intrinseca che li regge.

Che più: la legge viene in sollievo dell'affittuario, ove per caso fortuito sia perita la metà dei frutti d'un anno. Per noi deve bastare la regola sancita dall'articolo 13 del Codice civile, che dichiara privi d'effetto i patti contrari ai buoni costumi.

Da questo principio sono senza dubbio informati l'ar-

ticolo 1123 del Codice civile che prescrive l'omologazione delle donazioni anche di danaro e di mobili di qualunque valore, l'articolo 114 relativo alla stessa materia delle donazioni, l'articolo 1308 per i contratti di matrimonio, gli articoli 1604 e 1679 per le vendite, l'articolo 1835 per le soccide del bestiame e molte altre disposizioni che si tralasciano per brevità.

Ora niuno giudicherà consentaneo ai buoni costumi l'usura del 50, del 60 ed anche del 100 per cento (caso non raro, sebbene orribile a dirsi), e che si voglia a tal segno abusare dei bisogni altrui. Ma se la legge è concepita nei termini precisi ed assoluti del progetto, invano il debitore oppresso invocherà la protezione dei tribunali, e sarà condannato a perire inesorabilmente vittima dell'ingordigia e della rapacità del suo creditore. Se si vuole libertà, sia almeno frenata dai principii di naturale e civile equità, e quindi intervenga l'arbitrio del giudice per correggerne le enormezze.

Niente di nuovo io adduco a questo riguardo: mi prevalgo nelle norme in materia affine e connessa, prescritte dalle nostre leggi, alle quali non vuoi in tal parte derogare. Gli interessi sono in genere dovuti al creditore per la perdita sofferta o pel guadagno di cui fu privo (articolo 1140 del Codice civile). Ma se la somma per tale titolo dedotta in patto, anche subordinato all'inadempimento dell'obbligazione, risultasse all'evidenza enormemente eccessiva, deve il giudice moderarla (articolo 1143).

Uguale disposizione abbiamo per le transazioni munite di stipulazione penale nell'articolo 2086. A più forte ragione adunque deve correggersi l'enorme eccesso degli interessi stipulati a titolo di mera usura, ossia pel semplice uso del danaro altrui.

Nelle meditazioni fatte sopra questo grave argomento fu mio primo pensiero il definire l'enorme lesione in fatto d'interessi e prescrivere regole all'arbitrio del giudice. Ma un più profondo esame mi ha convinto che sia nopo attenersi al sistema seguito dal legislatore nei citati articoli del Codice civile; sia perchè la legge è abbastanza esplicita, limitando l'arbitrio del giudice sulle convenzioni all'evidenza enormemente eccessive, sia perchè così richiede la natura delle cose.

Noi abbiamo l'esempio di molti piccoli prestiti fatti in danaro a persone industrie per impiegarli in oggetti di comune quotidiano bisogno, all'interesse di un soldo per scudo al giorno o di cinque soldi per settimana. La somma è esorbitante in confronto del capitale. Eppure non opprime il debitore, il quale, esercitando il commercio al piccolo dettaglio, non sacrifica che la minima parte del giornaliero guadagno, da cui ritrae la sussistenza per sè e per la sua famiglia.

Uopo è perciò deferire in questa parte all'arbitrio del giudice, il quale è regolato dall'oggetto del prestito e dal complesso delle circostanze come in tanti altri casi che sarebbe troppo lungo l'enumerare. E questo arbitrio che nei casi gravi sarebbe di conforto e di rifugio al debitore oppresso, imporrebbe eziandio un freno salutare agli ingordi prestatori che non conoscono al-

tra legge che quella di arricchire comunque il loro erario.

La dotta relazione fatta sullo stesso argomento al Senato nella precedente Sessione parlamentare vi ha esposto i funesti effetti che produsse in Francia la libertà senza freno. Avrei voluto rafforzare il mio discorso coll'esempio dell'Inghilterra, ove è in vigore una simile disposizione, se si presta fede al cenno recentemente fattone in un giornale francese, sebbene senza indicazione di data. Ho piena fiducia nel senno di quella nazione per credere, se non altro, che la giurisprudenza abbia invalso nei tribunali. Il tempo mi è mancato per averne più sicura e positiva notizia.

I ragionamenti del Ministero sono logici ed io non ne ricuserei l'applicazione, se ugualmente logici fossero gli usurai ed a fior di logica procedessero i fatti. Contrappongo fatti, e posso assicurare il Senato di avere conosciuti non pochi i quali prestavano con le debite cautele danaro in larga copia a chi ne li richiedeva, oltrepassavano l'interesse legale del 5 e 6 per cento, ma professavano come regola unica della loro morale il profittare dei bisogni altrui fino al limite dalla legge concesso. Cosicché non mi farebbe guari meraviglia che taluno di quelli che prestavano danaro al 5 o al 6 per cento, dopo questa legge si facessero buona coscienza del 30 o del 40 per cento.

Il Ministero stesso, scendendo nella logica dei fatti, ha preveduto il pericolo che taluno voglia sottomettersi a interessi smodati per uno spazio di tempo troppo lungo, ed ha perciò proposto a favore dei debitori in generale la facoltà di liberarsi alla scadenza d'un anno, nonostante patto in contrario, purchè le somme dovute portino interesse maggiore della tassa legale. Ma questa disposizione, oltre al rendere incongrua la legge, perchè offende la libertà del creditore, condannando un patto onesto, senza neppure distinguere fra quelli che di poco eccedono la tassa legale, per esempio dell'uno o del mezzo per cento e quelli che stipulano il 30 ed il 40, produrrà il suo naturale effetto, quello, cioè, di allontanare i creditori umani, che hanno in vista un impiego durevole, mediante un discreto pro, mentre gli altri provvederanno a questa eventualità, stipulando un interesse molto maggiore, per avvolgere poi il debitore in un anatocismo inestricabile.

Ne porge loro tutto il comodo la dilazione di cinque anni che il Ministero ha considerato come un miglioramento apportato al progetto; io invece lo considero come un mezzo che distrugge il beneficio che si aveva in vista: perchè il debitore, gravato da tanta mole di usure moltiplicate senza limite, si renderà impotente a soddisfare l'integrale suo debito. E qui giova notare, o signori, che abbiamo nelle nostre leggi, articoli 1942 e 1943 del Codice civile, alcune disposizioni speciali per le rendite semplici costituite mediante un capitale, le quali sono oggi un vero credito fruttifero con ipoteca, e che non possono eccedere la relativa tassa degli interessi stabilita dalle leggi e sono essenzialmente redimibili ad arbitrio del debitore, salve alcune eccezioni che

si estendono oltre gli anni cinque. Il progetto non indica se si voglia o no immutarne la natura.

Vengo ora all'altra parte del mio ragionamento, che è puramente subordinata alla questione d'opportunità. Diceva che la legge non armonizza colle altre parti della nostra legislazione, alle quali pare non si voglia derogare. Se si ammette la libertà di stipulare interessi in qualunque somma, può sembrare che non abbia più oggetto la nullità del patto, in virtù del quale, non pagando il debitore, può il creditore appropriarsi il pegno (patto detto dai giuristi commissorio), ovvero alienare il pegno senza le debite formalità, articolo 2131 del Codice civile.

L'articolo poi 2139 all'ultimo alinea presume un'usura simulata nella vendita fatta con patto di riscatto ogni qual volta la cosa venduta debba rimanere presso il venditore a titolo di affitto; e quindi dispone che non possa il compratore ricevere per questa cosa, durante il tempo del riscatto, una somma maggiore di quella che corrisponde all'interesse legale del denaro.

Sotto il colore di vendita con patto di riscatto viene talvolta simulato l'iniquissimo patto commissorio anche nei contratti di stabili; poichè nei calcoli dell'avaro creditore l'acquistare la cosa a modico prezzo, salva al venditore la facoltà di riscattarla dentro un certo tempo, equivale al dare in prestanza la somma con ipoteca del fondo, di cui possa acquistare poi il pieno dominio, ove il debitore non paghi il debito entro lo stesso termine.

Io credo che non siavi alcuno tra i fautori della libertà assoluta, che non senta ribrezzo di tanta iniquità, di cui non sono infrequenti gli esempi, e voglia nondimeno disarmare la giustizia dei tribunali. Può ancora dubitarsi se equivalga ad una espressa stipulazione di interessi a mente dell'articolo 1 del progetto, il patto che il frutto del fondo anticretico vada in compenso degl'interessi; detto articolo 2139. E tanto più sarebbe fondato il dubbio, perchè, ammesso un tal patto, si ammetterebbe l'interesse in somma indeterminata. Lo stesso può dirsi dei contratti di derrate e di altre cose mobili previsti dall'articolo 1937 del Codice civile e dagli articoli 518 e 519 del Codice penale, ed in tutti i casi d'usura simulata.

Se consulto la ragione della proposta legge, io non vedo come possa concepirsi frode in fatto d'interessi, mentre la legge ne permette la stipulazione in qualunque somma. Ma quando vedo che l'articolo 5 del progetto abroga l'articolo 517 del Codice penale senza parlare dei successivi articoli che ho testè citati, e delle usure palliate, io dubito, e molti potranno al par di me dubitare, che non vogliano mantenersi in vigore le disposizioni a queste relative, forse collo scopo d'impedire che gli usurai, che non vogliono manifestarsi apertamente, possano mascherarsi sotto il velo del mistero. Gli stratagemmi ed i soprusi sono meno tollerabili in un sistema di libertà.

Ad ogni modo ciò che s'intende di fare, è d'uopo esprimerlo nella legge, non bastando il dire in generale

che sono abrogate tutte le disposizioni contrarie; poichè in questo appunto sta il dubbio, se i casi di simulazione, i quali, perchè tali non contengono, nè possono contenere una espressa stipulazione d'interessi, debbano dirsi contemplati nell'articolo 1 del progetto.

Qui cade in acconcio il sapiente detto di Pellegrino Rossi: « Le questioni sociali non si risolvono colla sola scienza economica, ma col concorso di tutte le scienze civili. Le verità economiche devono raffrontarsi alle eterne norme del giusto insegnate dalla giurisprudenza e dalle regole di opportunità date dalla politica propriamente detta. »

Ma se l'ufficio centrale ha potuto senza molta difficoltà rilevare gl'inconvenienti del progetto, non ha potuto però così facilmente mettersi d'accordo sui mezzi da adoperare nella presente condizione delle cose.

Aveva fin dalle nostre prime discussioni prevalso l'opinione, che a ristabilire l'equilibrio potrebbe bastare l'accordare libertà al commercio, elevando l'interesse al 7 per gl'imprestati civili indistintamente. Lo confortava in questa via l'autorità del Senato, il quale aveva in termini poco dissimili espresso già il suo voto, non meno che l'esempio dell'Inghilterra, ove, se si deferisce a quanto ne riferiscono i giornali d'altri paesi, neppure dopo la legge di luglio del 1854 è lasciata alla libera volontà dei contraenti la stipulazione degli interessi dei prestiti fruttiferi, oltre un certo limite.

Nè ratteneva l'ufficio centrale il timore che tutte le contrattazioni andassero a toccare il limite assegnato. Voi ben sapete, o signori (mio malgrado accenno alle leggi canoniche, poichè il senatore Di Castagnetto ci ha richiamati alle medesime), voi sapete che, secondo la *Costituzione* di Martino V del 1452, e di altri pontefici, il premio del 10 per cento era permesso nei censi ed altri redditi stabiliti. Eppure sotto l'impero delle leggi pontificie che un tempo reggevano esclusivamente questa materia nel mondo cristiano, rarissimi erano i caricamenti al 10 per cento, non infrequenti quelli del 3 ed anche del 2 per cento; la maggior parte fra il 5 e il 6. E dopo che le leggi civili fissarono un limite più stretto, che fu comunemente il 6 per cento nei censi, questi nondimeno si costituivano per lo più al 5 per cento. Ma profitassero pure i creditori di tutta la latitudine che la legge stabilirebbe dentro un equo limite: non si avrebbero mai a deplorare le nefande turpitudini ed i funesti effetti dell'arbitrio sconfinato.

Non temeva neppure l'ufficio che, per effetto di questa legge, i capitali abbandonassero l'agricoltura o facessero divorzio dalla proprietà stabile per appigliarsi unicamente al commercio. Il commercio, se non di dritto, di fatto ha goduto di una certa libertà in fatto d'interessi sotto diversi nomi e titoli, di sconti, di conti correnti, di commissioni, star del credere, cambi, ricambi, senza che mai siasi avverato quell'inconveniente.

La cosa è anche logica e razionale, perocchè il commercio non dà impiego stabile e durevole, ed i grandi lucri che promette non vanno disgiunti da gravi ansietà

e pericoli: vantaggi questi che compensano sino ad un certo punto il maggiore lucro dei capitali e delle rendite ipotecarie, alle quali ricorrono i minori, le opere di beneficenza, gli stabilimenti ecclesiastici e religiosi, le donne, ed in generale i più prudenti padri di famiglia.

Non potemmo però sotto altro aspetto dissimulare a noi stessi un grave inconveniente di questo sistema. Posto un limite agli interessi convenzionali è d'uopo ammettere una scala mobile, crescente e decrescente secondo il volgere dei tempi; quindi necessario l'intervento quasi continuo del potere legislativo in una materia che richiede stabilità; conseguenza l'incertezza negli affari e le frequenti perturbazioni.

Nè io qui volgo soltanto lo sguardo all'avvenire, ossia alle continue oscillazioni, necessaria conseguenza del rapido progresso del commercio e dell'industria, cui si aprono ogni giorno nuove vie: grandissima sarebbe anche al presente, come ha osservato il senatore Di Castagnetto, la difficoltà di stabilire un'equa misura, una tassa uniforme in tutte le parti dello Stato per chiamare la circolazione e la concorrenza dei capitali, essendovi chi crede oggi insufficiente il sette a conseguire lo scopo, ed in alcune provincie anche l'8 per cento.

A queste ragioni un'altra se ne può aggiungere, ed è che l'insistere poi in questo sistema sarebbe lo stesso che rinunziare ad un provvedimento, che pur si riconosce necessario. Se il Senato stimasse altrimenti nella sua saviezza, ne rispetteremo il giudizio; ma l'ufficio centrale non doveva metterlo in questa alternativa, dopo che massime peggiorate circostanze sembrano richiedere un rimedio più radicale. Perciò dietro un più maturo esame la maggioranza dell'ufficio ha adottato il progetto ora sottoposto all'approvazione del Senato: il cardine del quale consiste nell'ammettere la libertà delle stipulazioni, sottomettendole all'arbitrio del giudice, ove eccedano il doppio della tassa legale, e siano inoltre nelle circostanze del caso enormemente eccessive.

Con questo mezzo è salva la moralità della legge, ed i contraenti godono d'una libertà ragionevole, che non deve confondersi colla sfrenatezza e coll'ingiusta oppressione del povero o del debole, da temersi massimamente nelle provincie lontane dai grandi centri, abbandonate per lo più in balia d'uno o due usurai.

Il progetto così riformato ha eziandio il vantaggio di essere meglio coordinato colla nostra legislazione, e di reprimere, nei casi da essa previsti, le usure palliate, che non hanno scusa in un regime di libertà.

La stessa facoltà concessa al debitore di liberarsi alla scadenza di un certo tempo dalle stipulazioni eccedenti la tassa legale, non ostante il patto contrario, alla quale mi sono mostrato così avverso, prende ora un aspetto meno sfavorevole, non tanto per la riduzione del termine da cinque a tre anni, quanto perchè esprime meglio il concetto morale del legislatore, affinchè la legge non serva di pretesto alle coscienze che vogliono giovarsi troppo largamente della libertà. E qui, rispondendo ad

una osservazione del senatore Di Castagnetto, il quale ha accusato d'immoralità questa disposizione, mi riesce opportuno il notare, che altro è fissare un limite alle convenzioni ed altro l'indicarlo nel solo rispetto di determinare quando si possa invocare l'arbitrio del giudice.

Le vendite non si possono per causa di enorme lesione rescindere, se il prezzo non è inferiore alla metà. Ma ciò non significa che debbano aversi per onesti e morali i contratti di vendita non eccedenti quel limite, bensì solamente che il legislatore non ha stimato di dovere l'ufficio del giudice intervenire, per lasciare ai contraenti una latitudine, senza la quale sarebbero state difficili e rare le contrattazioni, ed interdetto per così dire il commercio dei beni.

Non entrerò in maggiori dettagli sulle singole disposizioni, bastando i riflessi ampiamente svolti nella relazione, che non è d'uopo ripetere.

Io, a dir vero, preferiva l'applicazione pura dell'articolo 1143, senza mettere alcun limite all'arbitrio dei tribunali; ma ho dovuto cedere dinanzi alla considerazione che l'uso il più moderato della libertà non sarebbe esente dagli attacchi dei curiali, e soprattutto pel bisogno di venire ad una conclusione.

Del resto, o signori, nelle cose umane ogni partito ha i suoi inconvenienti. La prudenza consiste, giusta la sentenza del Machiavelli, nel prevederli e prendere il partito men triste per buono, se stringe la necessità dei tempi e delle cose.

Mi sia soltanto lecito di pregare, che non si perda di vista nella discussione, che il bisogno di riformare in questa parte la nostra legislazione che non è più in armonia coi tempi, è riconosciuto ed ammesso anche dai più avversari a libertà; che l'esame deve principalmente aggirarsi circa i mezzi più o meno opportuni per provvedere alle presenti condizioni di cose, onde scansare gli effetti della libertà sfrenata, e l'inceppamento sovverchio non meno funesto ai progressi dell'agricoltura, dell'industria e del commercio. Quelli poi che abborriscono da ogni ombra di vincolo, non dovrebbero perdere di vista ciò che si è detto nella relazione; ed io ripeterò in brevi parole, che se il denaro è merce, è però una merce *sui generis*, una merce di speciale natura non soggetta a corruzione, nè degradazione, nè ai capricci della moda, nè a spese gravi di custodia, che rappresenta tutte le cose, e serve per tutti i bisogni, per non dover fare meraviglia che sia oggetto di qualche speciali disposizioni, affinchè il denaro non si converta in uno strumento di oppressione spietata ed irrefrenabile, nè si cancelli ogni sentimento di moralità e fratellanza nei popoli e non si radichi la massima fatale che tutto cede alla potenza dell'oro, od in altri termini: che la potenza dell'oro è superiore a tutte le leggi.

PRESIDENTE. La parola spetta al presidente del Consiglio, ministro delle finanze.

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro degli esteri e delle finanze. Signori senatori: voi avete udito due distinti membri dell'ufficio centrale intorno al pro-

getto di legge sottoposto alle vostre deliberazioni. Il primo di essi, l'onorevole Di Castagnetto, vi ha con molta copia di dottrina e numerosi e validi argomenti dimostrato l'opportunità delle riforme che ebbero già la sanzione dell'altro ramo del Parlamento, non che i benefici del sistema della libertà; e, conseguente alle sue premesse, vi propose la sua applicazione quale si trova nell'attuale progetto.

L'altro oratore, l'onorevole Mameli, dopo aver pure esso pagato un tributo teorico al principio della libertà, prese (permetta il dire) a combatterlo nella sua pratica applicazione, andando assai più oltre in ciò di quanto avesse fatto l'onorevole e dotto relatore dell'ufficio centrale nella lucida e splendida scrittura che ha redatto a nome dell'ufficio medesimo.

Io non credo utile alla discussione il seguire passo passo l'onorevole Mameli, il quale, anticipando sulla discussione degli articoli, prese ad esame tutte le singole disposizioni della proposta ministeriale e tutte le modificazioni ad essa proposte dall'ufficio centrale. Credo assai migliore consiglio il tenermi per alcun poco alla discussione generale. Io cercherò di dimostrarvi qual sia l'opportunità di questa riforma, come essa riposi sopra ai principii più solidi, e di farvi vedere quali debbano essere gli effetti della libertà, onde poi passando all'applicazione di questo principio e traendo le conseguenze da queste premesse, venire a porre in chiaro quanto sia da preferirsi il progetto ministeriale a quello che ad esso vuole sostituire l'ufficio centrale.

Io credo di dovere entrare in qualche generale considerazione, giacchè quantunque in questo recinto sia stato pagato un largo tributo di lode al principio di libertà, non conviene nasconderci avere questa legge contro di sé anche una parte notevole delle persone illuminate, ed essere quindi non solo opportunità, ma necessità che la verità della scienza e la sua pratica applicazione vengano qui solennemente per quanto si può proclamate.

Signori, i principii che informano la legge attuale dell'usura, dominavano altre volte l'intero ordine economico sociale. La società credeva non solo avere il diritto, ma incomberle il dovere di regolare i fenomeni economici; credeva essere debito suo lo intervenire tra il compratore ed il venditore, tra il proprietario e l'affittavolo, tra il produttore ed il capitalista. E ciò era non una credenza prodotta da un desiderio di dominazione; era anzi ispirata in chi governava allora da un sentimento di benevolenza e di umanità: solo riposava sopra errori.

Grazie al progresso dei lumi questi errori vanno mano dissipandosi, ed il principio di libertà venne a sostituirsi nel sistema economico a tutte le pratiche disposizioni che regolavano l'interno commercio, e le relazioni internazionali, ed i rapporti fra i capitalisti ed operai e fra i venditori e i compratori: solo rimasero in molti Stati, ultima reliquia dell'edifizio del medio evo, le leggi sull'usura.

Queste leggi, o signori, riposavano sopra due prin-

cipii: primo, sull'opinione che fosse in balia della società di fissare il tasso dell'interesse; secondo, chè dipendesse in modo assoluto dai capitalisti di stabilire questo tasso; non essere questo corrispettivo che si paga per l'uso del capitale una conseguenza di cause naturali, ma unicamente una tassa arbitraria, che i capitalisti sono in facoltà di applicare. Si credeva altresì che lo Stato solo fosse capace a frenare la prepotenza di questi capitalisti, di opporre un argine alle loro coalizioni, di moderare le loro pretese contenendole in moderati limiti.

Ecco i due principii: tassa in arbitrio dei capitalisti; facoltà del Governo di moderare le loro pretese. Ebbene, o signori, io credo essere entrambe queste dottrine erronee. La possibilità per una classe qualunque sia di produttori, sia di commercianti, ancora meno di capitalisti, di formare una coalizione atta a determinare i prezzi per un tempo alquanto importante di qualsiasi commercio o derrata, meno poi ancora del corrispettivo dei capitali, non si è mai avverata, e non può avverarsi.

La storia economica di tutti i tempi ci dimostra che i tentativi fatti per creare dei monopoli sono sempre tornati a danno di coloro che li hanno tentati. Io potrei darvene molti esempi: mi varrò solo di alcuni. Se vi ha una classe di capitalisti che possa facilmente costituire una coalizione, è composta di coloro che fanno commercio in grande, il commercio estero, sia perchè formano una classe ricca e potente, sia perchè in piccolo numero.

Noi abbiamo visto molte volte questi tentativi sulle principali piazze d'Europa per monopolizzare alcuna merce o zucchero, o caffè, o grani, ed abbiamo sempre verificato che questi tentativi tornarono a danno di chi li fece. Vi fu alcuni anni sono un tentativo di coalizione sopra un'immensa scala in America. Venne in mente, credo nel 1835 o nel 1836, a molti ricchi capitalisti americani, congiunti colla in allora Banca degli Stati Uniti solidissima, potente e per capitali e per il credito di cui godeva, di monopolizzare i cotonei. Questa prova doveva riuscire perchè la produzione del cotone è quasi concentrata per la massima parte in breve spazio di territorio in America, mentre i bisogni di questa merce si fanno sentire in tutti i paesi del mondo e s'impiegano in questa speculazione immensi capitali, a centinaia di milioni, e invece riesci alla rovina di quelli che la tentarono, dei capitalisti privati ed alla spaventevole bancarotta della Banca degli Stati Uniti.

Ma vi citerò, o signori, un esempio non preso al di là dei mari, ma nel nostro stesso Stato, per dimostrarvi l'impossibilità di questa coalizione fra i capitalisti, quando anche si tratti di una classe poco numerosa.

Io prendo un esempio nel nostro paese, e vi parlo del commercio delle gallette. Se vi è un genere che si possa facilmente monopolizzare, un genere del quale i compratori coalizzandosi siano in condizione d'imporre la legge al venditore, è evidentemente quello delle gallette; poichè il produttore, quello che deve vendere le gallette, è costretto dalla natura della merce di ven-

deria quasi nelle 24 ore: un ritardo talvolta di una giornata, porterebbe l'inconveniente di rendere inetta la merce a potersi smerciare: dall'altro lato i compratori di gallette costituiscono una classe pochissimo numerosa rispetto ai produttori; e, se ben mi rammento, credo che non sianvi più di 200 o 300 filanti, ed ancora è da notarsi che molti di questi dipendono dai capitalisti residenti nella capitale, i quali esercitano una specie di dominio sopra i filanti delle provincie; quindi si può dire che in definitiva il commercio della seta, l'acquisto delle gallette, dipende da un piccolissimo numero di capitalisti; capitalisti che fanno tutti lo stesso commercio, che sono quasi tutti in relazione gli uni cogli altri; i quali se si intendessero solo per una settimana, potrebbero portare un ribasso nei prezzi del 10 ed anche del 20 per cento. Eppure questa coalizione non si è mai verificata; epperò se voi volete esaminare il prezzo a cui si sono venduti mediamente in 10 anni i bozzoli, osserverete (cosa assai strana) che nella maggior parte dei casi i bozzoli si sono venduti più cari in proporzione della rendita.

Ora se un piccolo numero di capitalisti, facendo tutti lo stesso commercio, non è mai giunto ad intendersi, a formare una coalizione per imporre la legge ai numerosi venditori di una classe non molto bene illuminata, d'una classe che ha un bisogno assoluto, e che è costretta dalla natura stessa della sua merce a venderla senza indugio, come si potrà credere che la classe numerosissima dei capitalisti possa arrivare a far una coalizione, esercitando una pressione su chi ha bisogno di capitali? E non sono già tre o quattro milioni l'intera classe di capitalisti: ma i capitalisti sono tutte persone che hanno un certo capitale che non amano impiegare, e che sono disposti a dare ad un altro che l'impiegherà.

Nel senso della legge è il gran banchiere che fa l'operazione di sconto, non già l'operaio che porta le cento lire all'anno alla Cassa di risparmio; ora voi potrete credere che questa serie, questa infinità di capitalisti venga a concertarsi insieme per imporre la legge a chi ha bisogno di capitali? Come vedete, o signori, ciò ha ricevuto dalla storia passata e presente la più compiuta smentita.

Non ammettendo per vera questa prima proposizione, non può ammettersi per vera neppure la seconda, cioè che lo Stato ha il mezzo, mediante legge sull'usura, di frenare questa prepotenza del capitalista; la storia dà anche a questa proposta una smentita; ma che dico? La somma smentita è data dalle antiche leggi dell'usura e da quelli che combattono il principio di libertà. Difatti, o signori, non vi accadde mai di trovarvi a fronte di un avversario di questa legge, di uno che sinceramente si opponga a questa gran riforma, senza che esso immediatamente cominci a farvi un quadro spaventevole dell'usura qual è, non quale sarà dopo questa legge? E se vi imbattete poi in uno di quei distinti giurisperiti che per rispetto alle antiche leggi sono a questa nuova riforma contrari, vi passeranno a rassegna un'infinità di casi più lugubri gli uni degli altri. Dopo questa enumera-

zione parrebbe che la conseguenza logica fosse che le leggi sull'usura attuali siano impotenti, e che quindi non vi fossero fuorchè due sistemi logici da seguire: o rendere più grave la legge sull'usura, aumentare la sanzione penale, dare ai magistrati mezzi maggiori per iscoprire questi delitti e punirli, infine tornare alla legislazione del medio evo, oppure provare il sistema di libertà.

Il sistema attuale è condannato dai fatti, è condannato dagli stessi avversari della riforma, perchè questi avversari si fondano sugli abusi che si verificano ogni giorno sull'usura. Io credo che nessuno in questo recinto, e forse anche nel paese, vorrebbe scegliere l'alternativa di aggravare la legge attuale sull'usura, di tornare al sistema dei tempi di mezzo, in cui pene severissime colpivano gli usurai, in tempi in cui la società talvolta si vendicava sopra intere classi di persone dell'inefficacia dei mezzi adoperati per scemare la tassa dell'interesse; quindi mi pare che non ci rimanga, per essere logici, altra via che di provare questo sistema di libertà.

Dopo, o signori, avervi dimostrato su qual fondamento erroneo riposi il sistema della legge sull'usura, io mi farò lecito di dirvi quali, a mio credere, siano le leggi che determinano il tasso dell'interesse, e come il principio della libertà, coraggiosamente applicato, debba avere appunto, in virtù di questa legge stessa, per effetto di migliorare grandemente le condizioni economiche dello Stato, e specialmente quella di coloro che di capitali abbisognano.

Io non posso consentire con chi dice essere l'interesse il prezzo del danaro; l'interesse è tutt'altra cosa; il prezzo del danaro è quello che con del danaro si può acquistare, sono quelle merci che si cambiano contro una data determinata quantità di danaro; l'interesse è quel corrispettivo che si paga per avere in determinato tempo l'uso di un capitale, questo capitale è rappresentato ordinariamente dal danaro, non perchè nella massima parte dei casi si abbia bisogno di danaro, ma perchè questo è il mezzo di procurarsi il capitale di cui si abbisogna.

Quindi, o signori, io credo essere necessario di sempre avere in mira questa gran verità, cioè che l'interesse non è altro che il corrispettivo per l'uso per un determinato tempo di un capitale: ma questo corrispettivo non è solo determinato dal sacrificio che fa colui che si spoglia del suo capitale per darlo ad un altro, dipende altresì dal pericolo che corre quello che si spoglia del capitale, di non poterlo più riavere al tempo fissato nei patti. Per tale effetto l'interesse si compone di un corrispettivo reale per l'impiego di un capitale, e di un premio d'assicurazione contro i pericoli che vanno uniti a qualunque natura di prestito.

Finalmente vi è un terzo elemento che contribuisce anche ad aumentare il corrispettivo, ed è la disponibilità del capitale che si aliena per un determinato tempo. Egli è evidente che quello che può sempre avere la disponibilità del suo capitale si disporrà d'alienarlo

ad un corrispettivo minore, che quello che deve alienarne l'uso per un periodo determinato che può essere di un lungo numero d'anni.

Io tralascierò di considerare la parte di corrispettivo che rappresenta il premio di assicurazione; questo corrispettivo tende a diminuire mano a mano che la legislazione del paese si migliora, che la fede pubblica e privata è maggiormente rispettata, che le buone abitudini economiche si propagano; io mi occuperò solo della parte che corrisponde al sacrificio che fa chi aliena l'uso di un capitale.

Questo corrispettivo, o signori, è determinato, come vi diceva l'onorevole conte di Castagnetto, dalla relazione fra la massa dei capitali che sono offerti sul mercato, ed il numero e la massa dei bisogni di capitali, che si verificano nello stesso tempo. Questo corrispettivo aumenterà e può aumentare per due motivi, o perchè i capitali rimanendo gli stessi, crescono i bisogni, non i bisogni reali, ma il numero delle persone che richiede l'impiego di questi capitali, o viceversa perchè il bisogno rimanendo lo stesso, i capitali diminuiscono.

Forse alcuni contesteranno queste verità, e vi diranno: come potete voi spiegare con questa vostra trita massima economica molti fatti che si verificano sotto i nostri occhi? Noi vediamo, per esempio, da alcuni anni crescere il tasso degli interessi; a che cosa può ciò attribuirsi? Certamente il capitale sociale non ha diminuito; basta gettare gli occhi attorno a noi per convincersi del contrario; la popolazione non è aumentata, come mai può avere cresciuto di tanto l'interesse del capitale? Per un motivo semplicissimo, ed è che, quantunque i capitali si siano accresciuti da alcuni anni presso noi tanto quanto in tutte le altre contrade d'Europa, la domanda di questi capitali ha aumentato in una proporzione molto maggiore del numero delle persone disposte ad abbandonare l'uso del proprio capitale ad altri per contentarsi di un interesse fisso.

Lo spirito di speculazione si è propagato in quasi tutte le classi della società. Altre volte, 20 anni or sono, era ben raro che un proprietario pensasse ad altro che a coltivare i suoi fondi, e la massima parte ancora non pensava che a trovare un buon affittavolo per mangiarsi i frutti del proprio fondo sotto i portici di Po. In ora noi vediamo che anche nella classe dei proprietari lo spirito industriale e di speculazione si è sviluppato. Altre volte vedevamo i grandi industriali, quando avevano aumentato il loro capitale, abbandonare l'industria ed acquistare terre. Chi conosce lo stato del paese non ignora che molti grandi proprietari del Vercellese e delle provincie vicine sono industriali, i quali consacravano alla terra una grande parte dei fondi guadagnati nell'industria.

Ora invece noi vediamo che gl'industriali divenuti più accorti, quando fanno dei guadagni, aumentano i loro mezzi di produzione, giacchè è cosa dimostrata che l'aumentare i mezzi di produzione cresce in ragione maggiore il profitto dei capitali medesimi. Quindi si verificò da noi esservi minori persone disposte ad of-

fruire i capitali alle classi industrie, perchè aumentate. Quindi le domande essendo accresciute molto più rapidamente delle offerte, necessariamente il corrispettivo per l'interesse deve avere aumentato. Quello che accade tra noi, è accaduto in Francia, è accaduto nell'Inghilterra stessa, dove però i capitali si sono aumentati con una grande rapidità.

Ma là pure lo spirito industriale ha preso vastissime proporzioni: s'intrapresero opere colossali non solo in Europa, ma in tutte le parti del mondo: strade ferrate nelle Indie, strade ferrate nel Canada, navigazione dell'Eufrate, speculazioni gigantesche in tutte le parti del mondo, speculazioni che richiedono infiniti capitali; e quantunque la produzione del capitale sia stata rapidissima, non ha potuto equilibrare le domande prodotte dallo spirito industriale.

Ma mi si dirà: con ciò voi spiegate i cambiamenti che si verificano in un periodo di alcuni anni nella tassa degli interessi; ma come spiegate quei cambiamenti repentini, che talvolta si operano per l'effetto di una crisi commerciale, di una crisi politica, la quale certamente non distrugge una gran massa di capitali? E difatti, o signori, è incontestabile che abbiamo visto, per effetto di crisi commerciali in specie, l'interesse raddoppiato tanto in Francia, quanto in Inghilterra, se non da noi. Ma questo si spiega molto facilmente.

Primo, le crisi commerciali sono sempre frutto di un eccesso dello spirito di speculazione; quindi questo spirito di speculazione crea una domanda di capitali anche fittizia, la quale però, per l'effetto prodotto sul mercato, è reale; quindi una febbre di speculazioni commerciali: tutti vogliono speculare così nelle azioni industriali, come nelle merci. Sia all'interno che all'estero vi è una grande domanda di capitali da persone che vogliono avere dei capitali disponibili per comperare azioni o merci, e questo è il primo motivo per aumentare il tasso.

Quando poi alla fiducia che ha dato luogo a queste grandi speculazioni subentra la sfiducia, prodotta dalla reazione naturale di queste speculazioni mal condotte, questa sfiducia fa sì che i capitalisti temono della solidità di tutto il ceto commerciante e richieggono un altissimo premio, onde mettersi al riparo da questi pericoli. Ed è così che si spiega la crisi del 1838 in America e quella del 1846 in Inghilterra, prodotta quella dell'America dall'abuso della speculazione in tutti i generi, e quella d'Inghilterra dall'abuso delle speculazioni sulle strade ferrate.

Se, come io credo aver dimostrato, il tasso dell'interesse dipende da quella proporzione tra l'offerta e le domande, io credo non potersi contrastare che la libertà deve accrescere le offerte, e quindi aver per effetto di diminuire il tasso medesimo e avere quell'efficacia che non ebbero mai le leggi sull'usura.

La libertà opera in due modi sulla quantità dei capitali che sono disponibili. La libertà eccita la produzione, eccita il capitalista all'economia; solo mezzo di creare i capitali è l'economia, è di non spendere quello che nell'anno ricavate dalle vostre terre, dai vostri capitali,

dal vostro lavoro. Se il capitalista sa di poter disporre liberamente, senza vincolo, senza inciampo, avrà uno stimolo maggiore all'economia che se ha avanti agli occhi quello spettro della legge sull'usura che gli pone un vincolo. Di più, la libertà ha per effetto (sia in modo normale, sia più specialmente in tempi di crisi) di attirar nel paese dei capitali esteri. Io credo che questo non possa essere contestato per ciò che riflette i capitali commerciali.

Egli è evidente che se il tasso commerciale in uno Stato è più elevato dell'1 o del 2 per cento che nello Stato vicino, immediatamente una certa massa di capitali si porterà nello Stato in cui il tasso è più elevato. Sia, a cagion d'esempio, lo sconto a Lione dell'1 o 1 1/2 al disotto di Torino, conviene immediatamente alle case di Torino che hanno carta su Francia nel loro portafoglio, di mandarla a scontare a Lione dove non perdono che il 4 1/2 per ricevere denaro che qui impiegheranno al 6; e quelli che non hanno carta in portafoglio, ma hanno credito, relazioni intime coi capitalisti di Lione, di creare della carta, la quale scontata a Lione all'1 1/2 per cento al disotto del tasso di Torino, col quale si ha il numerario in Torino che si impiega al 5 o al 6. Il margine dell'1 o dell'1 1/2 basta largamente per pagare le spese di commissione e trasporto di denari tra l'una e l'altra piazza. Se invece il tasso è eguale fra le due piazze vi rimarrà equilibrio, non vi sarà mezzo di far venire del denaro dall'una o dall'altra, oppure non si potrà farlo senza un vero sacrificio, come lo fa ora la Banca Nazionale. E questa verità è talmente nota che quando un paese dove vi regna la più assoluta libertà d'interesse, come in Inghilterra, si fa sentire un po' di scarsezza di capitali e si teme che questa scarsezza sia aggravata dall'esportazione dei capitali all'estero, la Banca d'Inghilterra, quella grande regolatrice del credito, aumenta il capitale, e voi avrete letto cento volte nei fogli inglesi che la Banca ha aumentata la tassa per impedire l'esportazione del capitale all'estero.

L'impedire l'esportazione equivale a favorire l'importazione, perchè se aumentando ad un certo limite non vi è più convenienza ad esportare il capitale da un paese in un altro, se aumenta ancora di un grado, voi rendete conveniente l'importazione.

Qui forse mi si dirà: ciò è vero per il credito commerciale, ma non si applica al credito fondiario; aumentate la tassa finchè volete, voi non otterrete mai denaro dall'estero, non otterrete che i capitalisti esteri vengano ad impiegare i loro fondi presso voi. Quest'argomento si distrugge da se stesso; se voi ammettete che la libertà dell'interesse procura al commercio dei capitali, per ciò solo migliora la condizione dell'agricoltura; se i bisogni del commercio sono meno stringenti, se i commercianti premono meno sul mercato, vi rimarrà una maggior quantità di capitali disponibili per l'agricoltura.

Io so bene che vi è una certa categoria di capitali che si impiega unicamente al commercio, un'altra ai prestiti fondiari, ma vi è pure un'infinità di capitali flut-

tuanti che aspettano un impiego, e che se non trovano un impiego largo e grasso nel commercio, si impiegano nell'agricoltura. Se voi migliorate quindi la condizione del commercio, indirettamente migliorate la condizione dell'agricoltura perchè crescete la somma dei capitali disponibili a disposizione dell'agricoltura.

Ma poi, o signori, non è vero che i capitali esteri non verrebbero ad impiegarsi fondiariamente se l'interesse fosse libero, e ciò lo riconobbe l'onorevole relatore dell'ufficio centrale, e vi fece osservare molto a proposito che sui nostri confini vi esistono molti grandi centri di capitali, come Ginevra, Marsiglia, Milano.

Egli è evidente che se fosse libero il tasso dell'interesse, molti capitali di Marsiglia verrebbero forse ad impiegarsi nella riviera, molti capitali di Ginevra si impiegherebbero nella Savoia. Egli è perciò che io non esito a dire che se vi è parte dello Stato chiamata a ottenere benefizi da questa provvida legge, è appunto la Savoia d'onde vennero tante petizioni dettate dall'ignoranza e dallo spirito di parte, suscitato forse da una classe di persone che avrebbe dovuto astenersi dall'entrare nell'arringo politico.

Io dico che la Savoia deve essere la provincia dello Stato che profitterà maggiormente dell'abolizione della tassa dell'interesse, perchè essa troverà a Ginevra quanti capitali gli occorrono per i propri bisogni, quando consenta a pagare il tasso corrente dell'interesse; e se la tassa legale non avesse esistito forse non si sarebbero veduti in questi ultimi tempi dei proprietari altamente rispettabili della Savoia, proprietari che per la loro posizione meritavano ed ispiravano la più intera fiducia, che avevano vastissimi patrimoni, e che pur non hanno potuto trovare colà dei capitali per impedire che i propri beni fossero venduti agli incanti nelle contrade di Chambéry.

Ma, o signori, se la libertà ha per effetto di crescere la concorrenza nello Stato, ha pur quello di rendere questa concorrenza molto più reale fra le varie parti dello Stato. Voi avrete udito gli oppositori della legge fare una pittura lamentevole delle parti lontane, dei paesi remoti, di quelli che non hanno facil' e continue comunicazioni con grandi centri. Molti dicono, che se si trattasse solo della capitale di Torino, di Genova e di alcune altre grandi città, la legge sarebbe da adottarsi, perchè colà la concorrenza si stabilisce fra i capitalisti; ma nei piccoli luoghi lontani, sulle alte valli delle nostre Alpi, laddove non esiste che un solo usuraio, la concorrenza non può stabilirvisi.

Ebbene, io vi dico che la libertà distruggerà questo stato di cose, perchè non vi è concorrenza adesso fra gli usurai delle località lontane per un motivo semplicissimo; perchè nel sistema attuale, non essendovi libertà d'interesse, non si può, per parte di coloro che vogliono ricavare un grande profitto nei mutui, ottenere questo profitto se non col mezzo dell'usura palliata, col mezzo di finti contratti o di vendite di stabili con termini di riscatto od altri mezzi che pur troppo il genio fiscale suggerisce.

Ora, o signori, quest'usura palliata, non può farsi se non da colui che abita nel luogo stesso ove è praticata questa poco onorevole industria, se non da colui che è in relazione personale diretta col proprio creditore; quindi l'usuraio della capitale non può far concorrenza all'usuraio delle alte langhe, all'usuraio di un'alta valle delle Alpi, perchè non ha quella relazione personale nè è in condizione di dover subire un'usura palliata.

Quando invece il contratto dei prestiti sarà libero, quando si potrà ricavare il 7, 8 o 10 per cento, state sicuri che se l'interesse è molto più elevato nelle lontane provincie che non nei grandi centri, il capitalista accorto, o l'usuraio, se così volete, di Torino e di Genova, saprà fare la concorrenza a quelli di Aosta e della Savoia. Il capitale non è di difficile trasporto al dì d'oggi e potrà trasportarsi dai centri là dove l'attrattiva del guadagno si farà sentire.

Mi direte: ma creerete la concorrenza fra gli usurai. E questo, rispondo, è già un bene, perchè invece di avere da fare con un solo usuraio e di pagare come oggi si paga mediante l'usura il 20, il 25 e più ancora per cento, se vi saranno 5 o 6 usurai non si pagherà più che il 10 o 12; e quindi questa libertà noterassi specialmente a beneficio di quelle località a nome delle quali da tanti si respinge. D'altronde è un errore notevole il pensare che tutti i capitali sono concentrati nella capitale o nei grandi centri, come sarebbe la città di Genova.

In provincia si trovano moltissimi capitali ed aumentano tutti gli anni d'importanza. Io ve lo dimostrerò collo stato delle paghe che si fanno in provincia pegli interessi delle cedole del debito pubblico. Tutti gli anni cresce la proporzione degli interessi pagati in provincia; ciò che prova che le provincie ogni anno aumentano in capitale.

Per darvi un'idea di quello che si è pagato in provincia vi dirò che nel 1855 si pagavano dalle tesorerie provinciali 7,405,264 lire di interessi del debito pubblico; e notate, o signori, che vi sono parecchi abitanti delle provincie che vengono a Torino a riscuotere gli interessi delle loro cedole. Nel 1866 se ne pagò lire 7,654,194: così in un anno si pagò in più nelle provincie 248,930 lire.

Vi sono molte provincie nelle quali l'ammontare dell'interesse supera d'assai l'ammontare del tributo prediale. Se vi sono tutti questi capitali nelle provincie, nei centri provinciali, è evidente che quando voi avrete fatta facoltà ai capitalisti di andare là dove vi è il bisogno e schiettamente, onestamente stabilire un corrispettivo dei propri capitali che superi quello che ritrae dalle cedole del debito pubblico, il capitalista di provincia farà la concorrenza all'usuraio, e, lo ripeto, colla libertà voi avrete favorito più d'ogni altra quella classe inferiore la quale alcuni cercano di eccitare contro i fautori della presente legge.

Poichè ho nominato il debito pubblico, il Senato non avrà difficoltà a credere che mi sta altamente a cuore il veder sostenuti i fondi dello Stato. Tuttavia io non esito

a dire che amerei meglio veder scapitare di alcun che i fondi, onde più largo fosse il sussidio che ritrovassero gli agricoltori e altre classi bisognose. Nelle provincie presso i capitalisti io non esito a dire che uno degli effetti della libertà dell'interesse sarà quello di scemare quella quantità di rendite che ogni anno viene acquistata all'estero e introdotta nello Stato.

Vi fece osservare l'oratore dell'ufficio centrale come, avendo noi contratto larghi prestiti all'estero, ogni anno una certa quantità di rendite possedute da stranieri venissero da nazionali acquistate e importate nello Stato. Questa operazione sarebbe utilissima se non vi fosse presso noi bisogno di capitali; ma finchè vi si fa sentire altamente questo bisogno di capitali, non esito a dire che questi acquisti di rendite all'estero sono in parte nocivi. Che se voi col lasciare libera la tassa, ne diminuite l'importanza, avrete reso un servizio allo Stato. A lungo andare queste rendite rientreranno nello Stato. Ma da noi, è opportuno che questa operazione non si faccia gradatamente, non si faccia se non in modo di non portare incaglio al nostro sistema economico.

Mi pare d'avervi dimostrato chiaramente, almeno in tesi generale, quali effetti noi dobbiamo aspettarci dal sistema di libertà. Mi rimane ora a prendere ad esame alcuni obbietti, che si fanno, non al principio generale, ma alla sua applicazione. Molti e forse in ora, stante il progresso delle varie idee economiche, la grande maggioranza si è dichiarata in favore del sistema di libertà; una parte notevolissima consente alla sua applicazione colla massima larghezza nelle transazioni commerciali, ma vorrebbe ancora che la tutela della legge si estendesse alla classe dei proprietari.

Secondo alcuno degli avvocati, dei tutori della proprietà parrebbe che le classi dei proprietari siano molto meno oculate, molto meno avanzate delle altre; che la proprietà avesse certe qualità sue proprie che la rendono meno atta a sopportare i pesi dell'interesse in conseguenza della libertà.

Io non esito a dire che questo ragionamento riposa sopra un principio assolutamente falso. La classe dei proprietari è molto oculata, conosce assai bene i propri interessi, e credo poterne appellare a tutti quelli fra voi, o signori, che hanno avuto contatto con contadini proprietari, e sono certo che non mi si dirà, essere dessi facili a venire ingannati od indotti in errore. Infatti, a malgrado dei mali operati dall'usura, a malgrado delle contrarietà economiche che ci hanno bersagliati, noi vediamo ciò nondimeno, che la classe dei contadini proprietari ha fatto immensi progressi, e si è in questi ultimi anni di molto migliorata.

Si parla delle miserie dell'agricoltura. Che vi siano alcune parti del regno che siano state colpite da flagelli i quali abbiano deteriorato di molto la loro condizione non nego, ma per la massima parte delle provincie dello Stato, io dichiaro altamente, che la loro condizione si è di molto migliorata. In tutte le provincie del Tanaro, in tutte le colline della parte destra del Po l'agricoltura è in una posizione in cui non si è mai trovata; e i con-

tadini proprietari invece di avere soggiaciuto sotto il peso dell'usura, si sono in gran parte emancipati dal giogo degli usurai. Quindi io non credo che la classe dei proprietari abbia bisogno di una speciale tutela. Ma ammettiamo pure che questi proprietari abbiano bisogno di una tutela, quella che si vorrebbe estendere loro potrà essere loro proficua?

Io comprendo coloro, che nell'interesse della proprietà vogliono mantenere la legge sulla usura colla speranza di contenere le pretese dei capitalisti in istretti limiti; ma se si dà la libertà alle contrattazioni commerciali, come mai puossi, nell'interesse della proprietà, mantenere un vincolo? Se i capitali provano ora maggiori difficoltà a portarsi verso l'impiego fondiario, mentre ci troviamo in identiche condizioni legali, sia rispetto al commercio, che alle altre proprietà, evidentemente, liberando il capitale commerciale, e mantenendo il vincolo pel capitale fondiario, non si renderà migliore la condizione della proprietà fondiaria.

I proprietari si lamentano che trovano più difficilmente ora del danaro, che non altre volte; vi è una ragione permanente e una ragione transitoria. I proprietari non trovano ora capitali perchè il danaro vale più di quel cinque per cento che la legge permette al debitore di consentire, e d'altronde l'usura essendo nel prestito ipotecario più difficile a farsi (perchè spesso volte il proprietario ripugna a sottostare alle condizioni di usura), esso è quindi obbligato di rinunciare a procurarsi danaro; e noi abbiamo molti esempi in questa città di persone notoriamente responsabili sotto ogni aspetto, le quali cercano da molto tempo capitali, offrendo una ipoteca della maggior solidità, e che tuttavia non riuscirono a procurarseli. Questa è la ragione transitoria.

Ma vi è anche una ragione permanente che rende il prestito ipotecario più difficile che non lo fosse altre volte; quando l'industria da noi era poco sviluppata, quando non vi erano titoli e azioni industriali, quando il debito pubblico era ristretto in moderati limiti, si fu allora che coloro i quali avevano capitali da impiegare ricercavano specialmente la sicurezza dell'impiego, non avevano altro mezzo che l'impiego ipotecario, e quindi chi aveva buone ipoteche da somministrare era sicuro di trovare a tasso ragionevole dei capitali; allora v'era una grande diversità tra il tasso fondiario, il commerciale e quello delle rendite del debito pubblico.

Collo svilupparsi della industria, col compiersi delle grandi imprese industriali, col moltiplicarsi sgraziatamente le rendite del debito pubblico, si sono presentati infiniti impieghi, i quali sono molto più lucrosi dell'impiego ipotecario, ed alcuni altri poi sono lucrosi in proporzioni minori, ma altrettanto solidi che quello fatto in via ipotecaria. Ed invero, o signori, se mai accadesse per disgrazia, che lo Stato fosse ridotto all'impossibilità di pagare i propri debiti, io temerei assai che non si producesse una tale catastrofe da rovesciare anche tutte le fortune private. Le cedole non sono ancora abbastanza conosciute: avvi una classe di capitalisti che

preferiscono l'ipoteca e ne abbiamo una prova: dove l'abitudine dell'impiego nei fondi pubblici è antica, vediamo l'interesse delle cedole minore dell'interesse dei prestiti ipotecari; in Inghilterra, al giorno d'oggi, le rendite del debito pubblico sono del 3 o del 4, mentre il prestito ipotecario risale al 4 ed al 5 per cento.

Ma vi sono però altri impieghi che hanno una grandissima analogia col prestito ad ipoteca: prenderò, a cagion d'esempio, le obbligazioni delle strade di ferro: che cosa sono le obbligazioni delle strade di ferro? Sono prestiti con ipoteca sopra le strade di ferro, giacchè un portatore di un'obbligazione di strade di ferro non altrimenti può perdere un soldo d'interesse o di capitale, che nel caso che gli azionisti perdano l'intero loro avere. Questo, ripeto, è un vero prestito ipotecario; ora quando tali prestiti che sono solidi altrettanto che gli ipotecari, danno il 6, il 6 1/2, come mai puossi sperare, che il povero proprietario abbia a trovare chi gli mutui danaro alla ragion legale?

Voi vedete che la vostra legge è specialmente dannosa al proprietario, perchè, come già dissi, gli ripugna di dover ricorrere all'usura palliata, quindi la libertà sarà per lui il maggior beneficio. Non nego che sarebbe stato opportuno di far precedere questa riforma da istituzioni di credito agrario, come taluno fece osservare: e nessuno più di me, o signori, è convinto dell'utilità di queste istituzioni; ma onde riescano, bisogna che le condizioni del mercato sieno favorevoli; e chi volesse tentarle in tempi difficili, correrebbe rischio di vedere andare fallito il tentativo e pregiudicare per tempo indefinito queste utilissime istituzioni.

Il Parlamento ha fatto molto per i proprietari accordando loro la facoltà di contrarre obbligazioni per mezzo di cambiali, mettendoli così in condizione da poter profittare del loro credito personale, e voi farete molto di più se promuoverete lo stabilimento di Banche anche non agrarie, perchè queste richieggono condizioni speciali, di Banche solide in tutte le parti dello Stato per facilitare agli agricoltori il mezzo di valersi del credito personale.

Io posso accertarvi che gli agricoltori, dove esistono succursali della Banca o Casse di sconto, fanno uso del credito personale con grande loro utile. Io credo quindi che rispetto alla classe agricola è più che per ogni altra opportuna l'attuale riforma.

Le altre obiezioni che si fanno a questa legge sono obiezioni di opportunità: alcuni trovano il passo troppo ardito, e vorrebbero che si fosse camminato a grado a grado. Io terrei conto di queste obiezioni se si trattasse di applicare un canone scientifico per la prima volta, se non fossimo sostenuti dall'esperienza di altri paesi.

Voi sapete, o signori, che la libertà dell'interesse fu proclamata in Inghilterra in modo assoluto da alcuni anni. In Inghilterra, è vero, si è proceduto a grado a grado, ma eravi una ragione; essa non aveva innanzi agli occhi un esempio da seguire; ma, fatta la prova, venne fatto omaggio a questa riforma al punto, che l'illustre e lamentato Robert Peel proclamò in faccia al

Parlamento che l'Inghilterra era stata salvata dalla più tremenda delle crisi nell'anno 1847, unicamente dalla legge che abolito aveva il tasso legale dell'interesse; e difatti se paragonate gli effetti e le cause che hanno prodotte le crisi antecedenti del 1824 e del 1835 in Inghilterra, colle cause e cogli effetti della crisi del 1847, voi vedrete che con cause molto più efficaci nel 1847 gli effetti furono minori; giacchè, o signori, le speculazioni che diedero luogo alla crisi del 1847 erano in proporzione senza paragone maggiori delle cause delle altre crisi antecedenti.

Ma, mi direte, voi citate sempre l'Inghilterra, il nostro sistema economico non è analogo, l'Inghilterra è molto ricca e industriale, noi lo siamo molto meno. Io non posso menar buona quest'obiezione, perchè le leggi economiche sono uniformi, quelle che regolano la produzione e la distribuzione della ricchezza hanno effetti costanti tanto in Inghilterra quanto presso noi.

Ma, ebbene, non si vuole l'esempio dell'Inghilterra? Prendiamo quello della Spagna dove la libertà dell'interesse fu proclamata. Voi mi direte: ma in Spagna fu un Governo rivoluzionario che propugnò questa riforma. Qualunque sia il Governo che fece questa riforma, fatto è che gli effetti furono buoni. Non volete la Spagna? Vi citerò l'Austria, e vi dirò che ora in Austria il Ministero prepara un progetto per l'assoluta riforma delle leggi sull'usura; e per tale effetto posso invocare l'opinione del distinto finanziario che presiede alle finanze dell'impero austriaco a favore di questa legge. Avendo avuto io alcuni dubbi sull'intenzione del Governo austriaco incaricai il nostro rappresentante a Vienna d'interpellare il signor De Bruck il quale rispose schiettamente, che credeva non solo opportuna, ma indispensabile l'assoluta abolizione delle leggi sull'usura.

Mi pare che storicamente le autorità sulle quali mi appoggio bastino a tranquillare gli animi i più timorosi. Del resto, o signori, io credo, che guardando alle condizioni interne del paese, vi sia molta opportunità, perchè (e credo poterlo dichiarare non senza orgoglio nazionale) il Piemonte è una delle nazioni d'Europa dove le vere e sane dottrine economiche abbiano fatto maggiori progressi. In pochi anni voi avete veduto accettare dall'Inghilterra i principii che regolano il libero scambio, e voi non troverete quasi più nessun fautore dei vietati principii di monopolio e di protezione. Ed ora

cos'è la legge che vi proponiamo? È una nuova applicazione del principio fecondo che voi avete applicato con tanta energia e coraggio negli anni addietro. Egli è certo che esistono pregiudizi contrari all'attuale riforma; ma ve ne esistevano di ben maggiori contro l'abolizione dei diritti protettori dell'industria. Ora vi si dice che con questa legge rovinerete alcuni poveri agricoltori, allora vi si diceva: voi ridurrete alla più squallida miseria molte migliaia di operai; eppure voi avete approvata la riforma, e nessuno fu ridotto alla miseria, anzi gli operai furono molto meglio impiegati e retribuiti di quello che nol fossero in allora.

Lo stesso accadde per una riforma più ardita, quella della legge sui cereali: voi aveste il coraggio di proclamare l'assoluta libertà del commercio del grano in tempi difficili, in tempi di carestia, e allora vi si disse che avreste affamate le popolazioni, che avreste eccitate le masse alla rivolta; eppure avete persistito nelle massime di libertà, siete stati fedeli ai canoni della scienza, e ne è risultato che, mentre presso noi i prezzi si mantennero coll'assoluta libertà ad un tasso elevato sì, ma non esuberante, nel regno del Belgio dove si fallì a questi principii, il prezzo dei cereali salì ad un tasso infinitamente maggiore.

Quello che accadde, e per il libero scambio, e pel commercio dei cereali, accadrà nell'applicazione della legge sull'usura: sarà accolta forse con diffidenza, susciterà qualche malumore, provocherà, se si vuole, l'ostilità di qualche partito contro i promotori di essa, ma l'esperienza non tarderà ad illuminare le masse, e il nostro popolo è troppo sagace per rimanere nell'errore a fronte dei fatti e delle lezioni dell'esperienza.

Quindi, o signori, io credo che voi potete votare, senza nessun scrupolo, questa legge; votandola, siete sicuri di procurare un bene immenso alla società, di procurarne uno speciale, più grande alla classe degli agricoltori, e non avrete a temere nè gli effetti morali nè gli effetti politici che questa riforma sarà per produrre nell'interno del paese.

PRESIDENTE. Vorrei impegnare il Senato a trovarsi domani in seduta, invece delle 2, al tocco.

Se non vi è opposizione, sarà inteso che il Senato è convocato domani al tocco.

La seduta è levata alle ore 5 1/2.